



COMUNE DI VILLA MINOZZO

(Provincia di Reggio Emilia)

ORDINANZA N° 02/2020

Prot. n. 624/gen.

OGGETTO: ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA PROFILASSI CONTRO LA PROCESSIONARIA DEL PINO

IL SINDACO

Visto l'art.1 del D.M. 30 ottobre 2007, che istituisce la lotta obbligatoria su tutto il territorio nazionale contro il lepidottero "processionaria del pino" (Traumatocampa pityocampa);

Considerato che nel territorio della provincia di Reggio Emilia, dalla metà del mese di Gennaio, sono stati rilevati focolai di Processionaria del Pino Traumatocampa (Thaumetopoea) pityocampa;

Considerato che queste infestazioni, se non trattate nel modo opportuno, rappresentano un elevato rischio sanitario per l'uomo e gli animali domestici a causa della presenza di peli urticanti sulle larve che svernano nei nidi;

Dato atto, che ai sensi dell'art. 1 del D.M. 30 ottobre 2007 la lotta contro la processionaria del pino è obbligatoria su tutto il territorio nazionale, poiché costituisce una minaccia per la produzione o la sopravvivenza di alcune specie arboree, e che in ambito urbano il rischio principale legato alla presenza dell'insetto riguarda la salute pubblica;

Rilevato che dalle forme larvali di questi insetti infestanti possono avere effetti sanitari negativi sulle persone che risiedono o frequentano le aree interessate da tale infestazione, in quanto i peli (sia quelli presenti sul corpo delle larve sia quelli costituenti i "nidi") sono fortemente urticanti e pericolosi al contatto, sia cutaneo che delle mucose degli occhi e delle prime vie respiratorie, soprattutto in soggetti particolarmente sensibili ed in caso di inalazioni e/o ingestioni massive; inoltre in conseguenza della dispersione dei peli urticanti nell'ambiente, si possono registrare reazioni epidermiche, reazioni allergiche e infiammatorie che possono essere particolarmente gravi;

Ritenuto, pertanto, necessario intervenire potenziando il servizio di prevenzione e di difesa;

Fatto presente che l'Amministrazione Comunale provvederà, ad applicare le opportune misure di lotta, relativamente alle aree pubbliche;

Che, affinché i trattamenti possano avere efficacia e possa essere garantita una adeguata lotta sul territorio comunale, sono necessari interventi anche sulle aree private, qualora siano riscontrate infestazioni;

Considerato pertanto indispensabile anche la piena collaborazione dei cittadini per garantire il contenimento della infestazione entro termini accettabili;

Valutata la reale possibilità che la presenza dell'insetto vagante possa arrecare pregiudizio all'incolumità delle persone, degli animali e delle piante;

Ritenuto, pertanto, necessario provvedere in via cautelativa ad emettere idoneo provvedimento a tutela della salute pubblica, sia a titolo preventivo che difensivo nei confronti dell'insetto di cui trattasi;



COMUNE DI VILLA MINOZZO

(Provincia di Reggio Emilia)

Visto il D.M. 30/10/2007;

Visto l'art.50, 5° comma del D.lgs. 18.08.2000 n. 267;

Visto l'art.117 del D.lgs. n. 112 del 31.03.1998;

ORDINA

- 1) a tutti i proprietari o conduttori di aree verdi e boschive del territorio, agli amministratori di condominio, che abbiano in gestione aree verdi private sul territorio comunale, di effettuare, entro il 31 Marzo 2020, tutte le opportune verifiche ed ispezioni sugli alberi a dimora nelle loro proprietà, al fine di accertare la presenza dei nidi della Processionaria del Pino (*Traumatocampa pityocampa*). Dette verifiche dovranno essere effettuate con maggiore attenzione sulle specie di alberi soggette all'attacco degli infestanti: tutte le specie di pino e in particolare il Pino silvestre (*Pinus sylvestris*), Pino nero (*Pinus nigra*), Pino strobo (*Pinus strobus*), Pino marittimo (*Pinus pinaster*), e, sebbene meno attaccate, anche le varie specie di cedro e tutte le specie arboree e in particolare quercia, olmo, tiglio, castano e robinia;
- 2) di procedere, qualora si riscontrasse la presenza dei nidi della processionaria, alla rimozione e distruzione dei nidi presenti sulla chioma, con l'attivazione della profilassi, rivolgendosi eventualmente a ditte specializzate. Si precisa che questi "nidi", che sembrano grossi bozzoli cotonosi, al loro interno racchiudono centinaia di larve ricoperte da peli fortemente urticanti per l'uomo e animali domestici e pertanto causano reazioni allergiche e rischi per occhi e le prime vie respiratorie. La loro presenza è rilevabile con maggiore frequenza nelle parti alte e soleggiate della chioma delle piante infestate. Le larve sono presenti nei nidi dall'autunno alla primavera successiva con un rallentamento delle loro attività in pieno inverno. Durante le operazioni di "raccolta dei nidi" occorre essere adeguatamente protetti con mascherina occhiali e guanti; laddove a causa di superfici infestate troppo estese non fosse possibile attuare la lotta mediante la distruzione dei nidi e, comunque, allorquando nel corso dell'anno venisse appurata la presenza di forme larvali (bruchi) del lepidottero, i medesimi proprietari o conduttori dovranno attivarsi per attuare ove possibile gli interventi di lotta microbiologica e/o chimica;

AVVISA

che, nel caso in cui si trovassero delle larve vagare nell'ambiente, a raggiungimento della maturità, indicativamente entro il mese di maggio, È FATTO DIVIETO DI AVVICINARSI ALLE LARVE che tipicamente si muovono in "processione", al fine di evitare che i peli urticanti possano entrare in contatto con persone o animali e creare rischi sanitari;

che le spese per gli interventi suddetti sono a totale carico dei proprietari o dei conduttori delle piante infestate;

che è fatto assoluto DIVIETO di depositare e abbandonare rami con nidi di processionaria nelle varie frazioni di rifiuti del circuito comunale e in particolare è vietato il conferimento nei contenitori per la raccolta differenziata di carta, vetro, plastica, indifferenziato e organico, nonché nei cestini nel territorio comunale;



COMUNE DI VILLA MINOZZO

(Provincia di Reggio Emilia)

per ogni informazione contattare il Settore Lavori Pubblici Tecnico Manutentivo al numero 0522 801122, ovvero il Consorzio Fitosanitario Provinciale di Reggio Emilia: tel. 0522/271380 – fax 0522 277968 – info@fitosanitario.re.it ;

AVVERTE

a norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 07.08.1990, n. 241, che avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 06.12.1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di Legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale competente o entro 120 giorni al Capo dello Stato in via straordinaria ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Ai sensi e per gli effetti di cui alla legge n. 241/1990 si dà atto che:

L'Amministrazione competente è il Comune di Villa Minozzo (RE);

L'Ufficio e la persona responsabile del procedimento è il Geom. Carlo Andrea Guiducci, telefono 0522 801122

L'ufficio in cui si può prendere visione degli atti è l'Ufficio Lavori Pubblici Tecnico Manutentivo del Comune di Villa Minozzo (RE) con sede in Piazza della Pace, 1 ;

DISPONE

Che la presente ordinanza sia notificata, ognuno per le determinazioni di propria spettanza:

- Al Consorzio Fitosanitario Provinciale di Reggio Emilia, Via Gualerzi Cavaliere Francesco 32;
- Al Settore Lavori Pubblici Tecnico Manutentivo ed al Settore Urbanistica, Edilizia privata ed Ambiente;
- All'Albo Pretorio on-line, affinché alla presente ordinanza venga data adeguata pubblicità mediante la pubblicazione e nei consueti modi di diffusione previsti per legge;

Il presente provvedimento è reso noto alla cittadinanza anche tramite pubblicazione sul sito web del Comune di Villa Minozzo (RE);

Dalla Residenza Municipale, li 06/02/2020



IL SINDACO
(Comm. Elio Ivo Sassi)